



Studio Commerciale **BARONCELLI**

Telefono 0574 719680 – 0574 711077- 0574 26884 - paghe 0574 21099. @ Contatti DIRETTI : Stefano Baroncelli: s.baroncelli@studio-baroncelli.it; Reparto PAGHE Lotti David giornaliere@studio-baroncelli.it LORY Baroncelli l.baroncelli@studio-baroncelli.it LORELLA Pierozzi: segreteria@studio-baroncelli.it Silvia Lazerini: silvia@studio-baroncelli.it



Whatsapp +33 75 79 34 559 (anteporre il segno + prima del numero)

Circolare nr. 04 - 2025 (20 marzo)

Polizze catastrofali entro il 31 marzo: per quali imprese?

La legge di Bilancio 2024 introdusse l'obbligo per le imprese (escluse le agricole) di assicurarsi entro il 31.03.2025 contro danni da calamità naturali su beni immobili, impianti e attrezzature, pena l'esclusione da contributi pubblici.

L'art. 1, cc. 101-111 L. 30.12.2023, n. 213 "Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e Bilancio pluriennale per il triennio 2024/2026" (c.d. legge Bilancio 2024), tra gli altri punti, ha introdotto un'importante novità per le imprese italiane, ossia stipulare, **entro il 31.03.2025**, contratti assicurativi a copertura dei danni a **terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali**, direttamente causati da calamità naturali ed eventi catastrofali quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni (comma 101).

Chi deve assicurarsi? Tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2188 c.c., ad eccezione delle imprese agricole.

Quali sono gli eventi catastrofali da assicurare? Ai sensi dell'art. 3 D.M. 30.01.2025, n. 18, gli eventi calamitosi che devono essere coperti da polizza assicurativa sono i seguenti:

- **alluvione, inondazione ed esondazione:** fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali;

- **sisma:** sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro;

- **frana:** movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua.

Quali beni devono ricadere in copertura? Il legislatore dispone che devono essere oggetto dell'assicurazione terreni e fabbricati, impianti e macchinari ed attrezzature industriali e commerciali, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa. Non rientrano, invece, tra i beni oggetto di copertura le merci, sostanzialmente le scorte di magazzino, in quanto comprese nella voce di bilancio attivo circolante.

Cosa comporta la mancata stipula della copertura assicurativa? La mancata assicurazione da parte delle imprese potrà determinare limitazioni all'accesso di contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche di carattere finanziario, non solo con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi o catastrofali.

Tutto chiaro insomma? No. È la prima volta che l'Italia assiste all'introduzione di un obbligo a contrarre nell'ambito dei danni da catastrofi naturali, a differenza di quanto accade in altri Paesi europei.

Dal D.M. 30.01.2025, n. 18 sembra emergere l'obbligo di assicurazione **anche** in capo all'**utilizzatore dei beni**, sebbene di proprietà di altri, un esempio fra tutti è il caso del proprietario che, dando in locazione il proprio immobile non sarà sottoposto ad obbligo assicurativo per il fabbricato ma lo sarà il locatario, in qualità di utilizzatore del bene.

“Scoperto”, ovvero l'importo del danno che può rimanere a carico dell'assicurato. Per somme assicurate fino a 30 milioni di euro, tale onere non può superare il 15% del danno indennizzabile, mentre per gli importi superiori e per le grandi imprese (che fatturano oltre 150 milioni di euro e occupano almeno 500 dipendenti), la percentuale sarà definita liberamente tramite negoziazione tra le parti.

Infine, viene disciplinata anche la possibilità di inserire un massimale alle somme indennizzabili: per coperture fino a un milione di euro, il massimale corrisponde all'intera somma assicurata; per valori tra uno e 30 milioni, il limite sarà pari al 70% del valore della polizza; oltre tale soglia, invece, si procederà su base negoziale. Le imprese che non si adegueranno nei tempi previsti rischiano di perdere eventuali agevolazioni fiscali o contributive connesse all'adempimento dell'obbligo assicurativo.

<p><u>POLIZZE PER EVENTI CATASTROFALI</u></p>	<p>Resta ferma al 31.03.2025 la proroga del termine entro il quale le imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ con sede legale in Italia, o ◆ aventi sede legale all'estero, ma stabile organizzazione in Italia, <p>sono obbligate a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni relativi a:</p> <table border="1" style="margin-left: 40px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">1)</td> <td style="padding: 2px 5px;">terreni e fabbricati, impianti e macchinari</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">2)</td> <td style="padding: 2px 5px;">attrezzature industriali e commerciali</td> </tr> </table> <p>direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale.</p> <table border="1" style="margin-left: 40px; border-collapse: collapse; width: 100%;"> <tr> <td style="background-color: #e0e0e0; padding: 2px 5px;">NUOVO OBBLIGO POLIZZE CATASTROFALI</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">31.03.2025</td> </tr> </table>	1)	terreni e fabbricati, impianti e macchinari	2)	attrezzature industriali e commerciali	NUOVO OBBLIGO POLIZZE CATASTROFALI	31.03.2025
1)	terreni e fabbricati, impianti e macchinari						
2)	attrezzature industriali e commerciali						
NUOVO OBBLIGO POLIZZE CATASTROFALI							
31.03.2025							

PEC amministratori: comunicazione per tutti entro il 30.06.2025

Con recente nota del 12.3.2025 il ministero fa chiarezza sulle nuove disposizioni relative all'obbligo di comunicazione della PEC personale degli amministratori societari, introdotte dalla legge di Bilancio 2025.

L'interpretazione fornita dal MIMIT chiarisce alcuni punti essenziali in merito all'ambito di applicazione: i soggetti interessati **sono tutte le persone fisiche o giuridiche cui compete formalmente il potere di gestione degli affari sociali, compresi i liquidatori**. L'elemento caratterizzante è rappresentato dalla titolarità delle funzioni di amministrazione, direzione e organizzazione dell'impresa.

Le società costituite prima del 1.01.2025 avranno tempo fino al 30.06.2025 per regolarizzare la situazione, dotando i propri amministratori di una PEC distinta da quella aziendale.

In presenza di **organi amministrativi pluripersonali**, la circolare precisa che deve essere iscritto un indirizzo PEC distinto per ciascun amministratore, escludendo la possibilità di utilizzare un recapito unico per l'intero organo e l'indirizzo dell'amministratore deve essere distinto da quello dell'impresa e qualora un medesimo soggetto

ricopra la carica di amministratore in più società, egli potrà utilizzare lo stesso indirizzo PEC personale per tutte le posizioni.

L'obbligo riguarda tutte le forme societarie (sia di persone che di capitali) con l'eccezione della società semplice (salvo quelle che esercitano attività agricola) e delle società di mutuo soccorso.

La pratica di sola iscrizione della PEC degli amministratori è in esenzione di diritti e bollo.

Sotto il profilo sanzionatorio, non essendo prevista una disciplina specifica, trova applicazione l'art. 2630 c.c., che contempla una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 1.032 euro nei confronti di chi, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società, ometta di eseguire denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle Imprese nei termini prescritti. È prevista la riduzione dell'importo della sanzione a 1/3 nel caso in cui l'adempimento avvenga nei 30 giorni successivi alla scadenza.

Questo Studio, su vostro incarico, provvederà all'attivazione della Pec personale degli amministratori (con Legalmail) ed effettuare la pratica di comunicazione alla Camera di Commercio Competente.

Conto Termico 3.0: quali sono le novità in arrivo. Con il conto termico 3.0, il cui debutto è atteso nei prossimi mesi, si rinnoverà il meccanismo di sostegno che incentiva interventi per l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Si avvicina il debutto del **conto termico 3.0**. Per l'operatività effettiva del nuovo sistema di incentivi mancano ancora diversi passaggi (approvazione dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni, pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ed entrata in vigore dopo **novanta giorni**). Entro **sessanta giorni**, poi, il Ministero dell'Ambiente, su proposta del **Gestore dei Servizi Energetici (GSE)**, responsabile dell'erogazione degli incentivi, dovrà adottare le regole attuative. Solo a questo punto, si aprirà il portale per la presentazione delle domande e il Conto termico 3.0 sarà diventato realtà.

In attesa che si completi l'iter, sulla base delle bozze del decreto, cerchiamo di definire le caratteristiche principali del **conto termico 3.0**.

Saranno agevolate **nuove tipologie di interventi**, come gli **impianti solari fotovoltaici** con relativi **sistemi di accumulo** e le **colonnine di ricarica** per veicoli elettrici, se installati congiuntamente alla sostituzione dell'impianto termico con impianto a pompe di calore elettriche.

Con il conto termico 3.0 saranno **ammessi** agli incentivi per interventi di efficienza energetica anche gli **edifici non residenziali privati**.

Saranno poi **aggiornati i massimali di spesa** specifici e assoluti per adeguarli ai prezzi di mercato.

Altra novità sarà l'**aumento del contributo al 100%** delle spese ammissibili per gli interventi realizzati:

- su **edifici ad uso pubblico** di proprietà di **piccoli comuni** con popolazione fino 15.000 abitanti;
- sugli **edifici pubblici** adibiti a **uso scolastico**;
- su **edifici di strutture ospedaliere** e di altre strutture sanitarie, incluse quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero del sistema sanitario nazionale come previsto dal D.L. n. 104/2020.

Le risorse complessivamente messe a disposizione per il conto termico 3.0 saranno pari a 900 milioni di euro annui, di cui:

- **500 milioni di euro**, riservati ai **soggetti privati**;
- **400 milioni di euro**, destinati alle **amministrazioni pubbliche**.

Inoltre, ci saranno **ulteriori 20 milioni** di euro per coprire le richieste di contributo anticipato che le amministrazioni pubbliche potranno richiedere per le spese specificamente relative alla redazione della diagnosi energetica preliminare.

Chi sono i potenziali beneficiari del conto termico 3.0

Sotto il **profilo soggettivo**, potranno beneficiare degli incentivi del conto termico 3.0:

- a) le **amministrazioni pubbliche**.
- b) i **soggetti privati**, ovvero tutti i soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche;

In base alla nuova disciplina, sono equiparati alle amministrazioni pubbliche gli enti del terzo settore, di cui all'articolo 4 del D.lgs. n. 117/2017 e inclusi nel registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

L'accesso agli incentivi non sarà consentito:

- ai soggetti richiedenti per i quali ricorre una delle **cause di esclusione** di cui agli articoli 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023;
- ai soggetti richiedenti che siano assoggettati alle **cause di divieto**, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del D.lgs. n. 159/2011;
- alle **imprese in difficoltà** secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 249 del 31 luglio 2014;
- alle imprese nei confronti delle quali pende un **ordine di recupero** per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno.

Quali saranno gli interventi agevolabili

Per quanto concerne l'**ambito oggettivo**, con il **conto termico 3.0** saranno incentivabili uno o più dei seguenti **interventi**:

1) interventi di **incremento dell'efficienza energetica**:

- 1.1) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato;
- 1.2) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
- 1.3) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili;
- 1.4) trasformazione degli edifici esistenti in "edifici a energia quasi zero";
- 1.5) sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione;
- 1.6) installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici, compresa l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore;
- 1.7) installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, anche aperta al pubblico, presso l'edificio e le relative pertinenze, ovvero i parcheggi adiacenti, a condizione che l'intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche;

1.8) installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, presso l'edificio o nelle relative pertinenze, a condizione che l'intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche

2) **interventi di piccole dimensioni** di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza in edifici esistenti:

- 2.1) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzando energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore per gli impianti con potenza termica utile superiore di 200 kW;
- 2.2) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi factory made o bivalenti, o installazione di una pompa di calore "add on", unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
- 2.3) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi a pompa di calore, unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;

2.4) installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. Nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m² è richiesta l'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore;

2.5) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore;

2.6) interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti;

2.7) sostituzione funzionale o sostituzione totale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzando unità di microgenerazione alimentate da fonti rinnovabili.

Quali edifici saranno ammessi

Saranno ammissibili **esclusivamente** gli **interventi realizzati su edifici** o **unità immobiliari esistenti** dotati di impianto di climatizzazione alla data di entrata del decreto "conto termico 3.0".

Ai fini dell'accesso agli incentivi, i soggetti beneficiari dovranno avere la disponibilità dell'edificio o unità immobiliare in cui l'intervento viene realizzato, in quanto proprietari o titolari di altro diritto reale o personale di godimento.

Per quanto riguarda, invece, la **categoria catastale** degli immobili oggetto degli interventi, per i soggetti privati, gli interventi potranno essere eseguiti:

- su edifici appartenenti all'ambito terziario, interventi di incremento dell'efficienza energetica;
- su edifici appartenenti all'ambito terziario e all'ambito residenziale, nel caso di interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Per le amministrazioni pubbliche, a differenza dei soggetti privati, non ci sono distinzioni di categoria catastale e, pertanto, saranno ammissibili gli interventi effettuati sia su edifici appartenenti all'ambito terziario che all'ambito residenziale.

Secondo la definizione contenuta nello schema di decreto:

- gli edifici appartenenti all'ambito terziario sono gli edifici e le unità immobiliari di categoria catastale A/10, gruppo B, gruppo C ad esclusione di C/6 e C/7, gruppo D ad esclusione di D9, gruppo E ad esclusione di E2, E4, E6;
- edifici appartenenti all'ambito residenziale sono gli edifici o le unità immobiliari di categoria catastale appartenenti al gruppo A, ad esclusione della classe A/8, A/9 e A/10.

Come si accederà ai contributi

La richiesta di accesso agli incentivi dovrà essere presentata al **GSE, esclusivamente tramite il Portaltermico**, della "scheda-domanda".

Le **richieste** potranno essere **trasmesse** a lavori ultimati, **entro novanta giorni dalla fine dei lavori**. Solo per le amministrazioni pubbliche sarà consentito l'accesso "tramite prenotazione", ovvero prima dell'avvio degli interventi agevolati.

Sia i privati e che le amministrazioni pubbliche potranno accedere agli incentivi anche mediante comunità energetiche o configurazioni di autoconsumo di cui sono membri.

L'UE CONFERMA LA LISTA DEGLI STATI BLACK LIST

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA NELL'AMBITO DEI LAVORI VOLTI A PROMUOVERE LA TRASPARENZA E L'EQUITÀ FISCALE A LIVELLO MONDIALE, NELLA RIUNIONE DEL 18.02.2025 HA AGGIORNATO LA LISTA UE DELLE GIURISDIZIONI NON COOPERATIVE A FINI FISCALI (BLACK LIST). L'OPERAZIONE NON HA AGGIUNTO NUOVI STATI A QUELLI GIÀ PRESENTI, OSSIA: ANGUILLA, FIGI, GUAM, ISOLE VERGINI DEGLI STATI UNITI, PALAU, PANAMA, RUSSIA, SAMOA, SAMOA AMERICANE, TRINIDAD E TOBAGO E VANUATU.

Ok definitivo al Milleproroghe, è legge

La Camera ha definitivamente approvato il D.L. Milleproroghe, che ora è legge. La riammissione alla rottamazione-quater è limitata ai debiti compresi nelle dichiarazioni precedentemente effettuate, inviando una dichiarazione entro il 30.04.2025, con pagamento in unica soluzione entro il 31.07 o in 10 rate con scadenze al 2027. Mini-rinvio al 17.03 dei termini per l'approvazione e la disponibilità in formato elettronico dei modelli Irpef e Irap e le relative istruzioni; le relative dichiarazioni saranno possibili dal 30.04.

ISEE 2025, nuove regole in vigore dal 5.03.2025

Il D.P.C.M. 14.01.2025, n. 13 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18.02.2025, n. 40 modifica il D.P.C.M. 159/2013 e introduce novità nel calcolo dell'ISEE: dal patrimonio mobiliare sono esclusi i titoli di Stato, i buoni fruttiferi postali e i libretti di risparmio postale fino a un massimo complessivo di 50.000 euro. La modifica diventerà operativa a partire dal 5.03.2025.

Ires premiale, appeal per le imprese

Con la finalità di incentivare le imprese a reinvestire gli utili in beni strumentali e nuove assunzioni e, quindi, di stimolare la crescita economica, la legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha introdotto, per il solo periodo di imposta 2025, una misura che prevede una **riduzione dell'aliquota Ires dal 24% al 20%** per le imprese che soddisfano determinati requisiti. Nello specifico la disposizione si rivolge alle società ed enti di cui all'art. 73, c. 1, lett. a), b) e d) del Tuir che destinano ad "*apposita riserva*" almeno l'80% degli utili di esercizio e che reinvestano una quota significativa di tali utili (almeno il 30%) in beni nuovi ad alta tecnologia (industria 4.0 e 5.0). Inoltre, tra i requisiti sono previste alcune specifiche condizioni legate al mantenimento dei livelli occupazionali e non aver fatto ricorso, nell'esercizio in corso al 31.12.2024 o in quello successivo (quindi nel 2024 o 2025), all'istituto della cassa integrazione guadagni.

Transizione 5.0: semplificazione per calcolare risparmi energetici

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha recentemente pubblicato, in data 21.02.2025 e successivamente in data 24.02.2025, **un aggiornamento alle FAQ relative al piano Transizione 5.0**, fornendo preziosi chiarimenti sulle metodologie semplificate di calcolo del risparmio energetico introdotte dalla legge di Bilancio 2025. Questa novità normativa rappresenta un tentativo concreto di **snellire le procedure e incentivare gli investimenti in beni strumentali** che garantiscano una maggiore efficienza energetica.

Il quadro normativo di riferimento è definito dall'art. 38, c. 9-bis D.L. 19/2024, inserito proprio dalla legge di Bilancio 2025, che introduce un **approccio semplificato per quantificare i risparmi energetici conseguiti mediante la sostituzione di beni produttivi obsoleti**. La novità sostanziale consiste nell'attribuzione automatica di una percentuale di riduzione dei **consumi energetici pari al 3%** per i singoli beni strumentali e al **5% per l'intera struttura produttiva**, qualora l'investimento riguardi la sostituzione di beni analoghi ammortizzati da almeno 24 mesi. Questo meccanismo facilita notevolmente la fase di certificazione, poiché consente ai professionisti incaricati di basare le proprie valutazioni su documentazione standardizzata già esistente. I tecnici certificatori potranno infatti fare riferimento a Regolamenti dell'Unione Europea, normative di settore, documentazione sulle Migliori Tecnologie Disponibili o altre evidenze equivalenti riconosciute a livello internazionale. Rimane naturalmente possibile per l'impresa dimostrare che il **risparmio energetico effettivo sia superiore alle percentuali forfettarie** previste, qualora disponga delle evidenze necessarie.

Un aspetto cruciale chiarito dal Mimit riguarda il concetto di "*caratteristiche tecnologiche analoghe*" che deve sussistere tra il nuovo bene acquistato e quello sostituito. Secondo l'interpretazione ministeriale, questa analogia va intesa come la capacità del nuovo bene di realizzare processi di trasformazione o creazione di valore simili a

quelli del bene precedente, anche attraverso l'impiego di tecnologie più avanzate. Non esistono quindi limitazioni relative a dimensioni, potenza o altre specifiche tecniche tra il macchinario obsoleto e quello che lo sostituisce. È interessante notare che, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il bene obsoleto **non deve necessariamente essere rottamato** per poter accedere al beneficio.

Per quanto concerne le modalità concrete di **attestazione del risparmio energetico**, il Mimit ha fornito un elenco esemplificativo di documenti che possono essere utilizzati, tra cui: **dichiarazioni del costruttore** o perizie asseverate che certifichino la conformità del bene a standard internazionali come le serie ISO 14955, ISO 12759, IEC 61800, IEC 60034 o EN 50598; documentazione attestante l'utilizzo di componenti conformi a specifici regolamenti UE (come i regolamenti 2019/1781, 2019/1783, 2019/1784, 2015/1095, 2019/2018, 2016/2281); report di prova elaborati dal costruttore secondo quanto previsto dall'articolo 9 della norma ISO 14955-2; certificati di audit prodotti da organismi accreditati che dimostrino il rispetto degli standard di efficienza energetica più aggiornati disponibili a livello internazionale.

Un ulteriore aspetto chiarito riguarda il **requisito dell'ammortamento da almeno 24 mesi del bene sostituito**. Tale verifica deve essere effettuata considerando la vita utile del bene rilevante ai fini dell'ammortamento civilistico-contabile, senza tenere in considerazione eventuali rivalutazioni contabili che potrebbero alterare artificialmente questo parametro temporale.

L'auspicio è che queste nuove modalità di calcolo possano finalmente **sbloccare un meccanismo incentivante** che, nonostante la sua potenziale utilità per l'ammodernamento del tessuto produttivo italiano in chiave sostenibile, ha stentato finora a decollare.

RENTRI - LA VIDIMAZIONE DEL REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO E DEL FIR - Facciamo un po' di chiarezza

Il RENTRI è concepito per digitalizzare la gestione dei documenti relativi a movimentazione e trasporto dei rifiuti, promuovendo una maggiore trasparenza ed efficienza.

Con RENTRI, la digitalizzazione coinvolge infatti sia i Formulari di Identificazione dei Rifiuti (FIR), documenti per il corretto smaltimento dei rifiuti, che i Registri cronologici di carico e scarico, un registro di contabilità finalizzato a costituire la prova di tracciabilità dei rifiuti.

Il 13 febbraio 2025 - data entro cui erano tenuti all'iscrizione al RENTRI gli operatori professionali e produttori di rifiuti con più di 50 dipendenti - sono entrati in vigore i nuovi modelli:

- di registro cronologico di carico e scarico (ex registro di carico e scarico rifiuti), già disponibile sul portale RENTRI dal 4 novembre 2024;

- di formulario di identificazione dei rifiuti (FIR), disponibile sul portale RENTRI dal 23 gennaio 2025.

Da questa data i vecchi modelli non possono più essere utilizzati, neppure se già vidimati.

Il processo di digitalizzazione del registro di carico e scarico è graduale.

Variano anche le scadenze dell'iscrizione al RENTRI (Registro Elettronico Nazionale Tracciabilità Rifiuti) a seconda della tipologia di rifiuti prodotti, delle attività svolte da imprese ed enti e del numero di dipendenti.

Le prossime scadenze previste sono: 14 agosto 2025 e 13 febbraio 2026.

per i produttori di rifiuti con dipendenti tra 11 e i 50: soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI dal 15/06/2025 ed entro il 14 agosto 2025;

per i produttori di rifiuti con meno di 10 dipendenti: soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI dal 15/12/2025 ed entro il 13 febbraio 2026.

L'impresa che si è iscritta al RENTRI entro il 13 febbraio 2025 dovrà utilizzare i registri di carico e scarico e il nuovo modello dei formulari di identificazione rifiuti (FIR), entrambi vidimati esclusivamente in modalità digitale.

Le imprese che dovranno iscriversi entro il 14 agosto 2025 e entro il 13 febbraio 2026 utilizzeranno, fino al momento dell'iscrizione al RENTRI, i registri di carico e scarico e i formulari di identificazione e rifiuti (FIR) in formato cartaceo, con i nuovi modelli, scaricabili liberamente, gratuitamente e senza iscrizione dal portale RENTRI sin dal 4 novembre 2024.

La vidimazione di registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione del rifiuto rimane di competenza delle Camere di commercio e a regime, verrà integralmente digitalizzata con estensione del servizio VIVIFIR, già erogato dalle Camere di Commercio sin dal 2021.

I nuovi registri di carico e scarico cartacei devono essere vidimati dalla Camera di Commercio competente per territorio, secondo le modalità fissate da ciascuna Camera di Commercio.

Il diritto di segreteria previsto è di euro 25,00 per la vidimazione di ogni registro.

Figli a carico: le novità del 2025 *Un approfondimento sui figli a carico: fino a 21 anni con l'assegno unico; da 21 a 29 con la detrazione di 950 euro e dai 30 in su non è prevista alcuna detrazione.*

L'art. 1 D.Lgs. 230/2021 ha istituito, a decorrere dal 1.03.2022, l'Assegno Unico e Universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'ISEE, per i figli a carico di età inferiore ai 21 anni (o senza limiti di età per i figli disabili).

Pertanto, per i figli a carico di età pari o superiore a 21 anni spetta la detrazione per carichi di famiglia nella misura di 950 euro. Questo fino al 31.12.2024. Con la legge di Bilancio 2025 (art. 1, c. 11 L. 207/2024), modificando l'art. 12 del Tuir, è stato introdotto un limite di età anche per poter fruire della detrazione per figli a carico sopra i 21 anni e tale limite è di 30 anni.

Dunque, riepilogando la disciplina delle detrazioni per i figli a carico ad oggi:

- **per i figli a carico sotto i 21 anni** viene erogato l'Assegno Unico; quindi, non viene assegnata alcuna detrazione;
- **per i figli a carico tra i 21 e 29** (oppure anche sopra i 29 se con disabilità accertata) spetta una detrazione di 950 euro per ciascun figlio (da parametrare ai mesi in cui sussistono i requisiti e da correlare all'ammontare del reddito complessivo del contribuente con figli a carico e al numero di essi);
- **per i figli a carico dai 30 anni** non spetta più alcuna detrazione

Si ricorda che **un figlio è considerato a carico se:**

- con più di 24 anni, percepisce un reddito inferiore/uguale a 2.840,51 euro;
- con meno di 24 anni, percepisce un reddito inferiore/uguale a 4.000 euro.

Le altre novità, oltre al limite dei 30 anni, introdotte dalla legge di Bilancio 2025, prevedono nuove limitazioni:

- la detrazione di 750 euro (anch'essa da correlarsi al reddito del contribuente), prima riconosciuta per ogni altra persona di cui all'art. 433 c.c. (persone obbligate) convivente con il contribuente, dal 2025 **spetta solo per gli ascendenti conviventi** (ossia i genitori, nonni, bisnonni, ecc.). La detrazione va ripartita tra coloro che ne hanno diritto pro-quota;
- le detrazioni per carichi di famiglia **non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato UE o SEE** in relazione ai familiari residenti all'estero.

Tali restrizioni non operano nella campagna dichiarativa di quest'anno che va a dichiarare il 2024, ma su quella dell'anno prossimo, ossia sull'anno 2025.

Si ricorda che **l'assegno unico è riconosciuto ai nuclei familiari:**

- per ogni figlio minorenni a carico e, per i nuovi nati, decorre dal 7° mese di gravidanza;
- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni: frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea; svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui; sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego; svolga il servizio civile universale;

- per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età;
- se nuclei familiari orfanili, per ogni orfano maggiorenne a condizione che sia già titolare di pensione ai superstiti e riconosciuto con disabilità grave.

L'assegno viene **erogato previo domanda telematica** da presentare attraverso il sito dell'Inps o tramite gli istituti di patronato. A partire da marzo 2023, chi ha già beneficiato dell'assegno non ha bisogno di rinnovare la domanda. L'Inps corrisponde d'ufficio l'assegno.

Cuneo fiscale 2025: il modello da consegnare al datore di lavoro

Dal 1.01.2025, in favore dei soggetti che percepiscono redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49 del Tuir (con esclusione di pensioni e assegni equiparati), sono previste nuove modalità di abbattimento del cuneo fiscale (art. 1, c. 4 e ss. L. 207/2024) che segnano l'abbandono del precedente sistema basato su un esonero contributivo parziale che agiva sulla quota a carico del lavoratore. Il nuovo meccanismo di calcolo, esclusivamente fiscale, prevede per i lavoratori e le lavoratrici con un **reddito complessivo fino a 20.000 euro**, il riconoscimento di una **somma aggiuntiva** in busta paga, che non concorre alla formazione del reddito. La somma si calcola applicando al reddito di lavoro dipendente le seguenti percentuali:

- **7,10%** se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 annui;
- **5,30%** se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 ma non a 15.000 euro annui;
- **4,80%** se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000.

Se invece il reddito complessivo è superiore a 20.000 euro, spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, calcolata nella seguente misura:

- 1.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;
- al prodotto tra 1.000 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.

Tale detrazione, come è evidente, tende ad azzerarsi al raggiungimento di 40.000 di reddito complessivo. Esemplicando, un lavoratore, che ha un reddito complessivo di 30.000 euro, ha diritto alla detrazione nella misura fissa di 1.000 euro annui; mentre, se il reddito complessivo è di 38.000 euro, la detrazione è pari a 250 euro ($1000 \times (40.000 - 38.000 / 8.000)$).

Il meccanismo di attribuzione sia della somma che della detrazione in argomento prevede che il sostituto d'imposta riconosca gli importi in via automatica salvo poi recuperare quanto erogato al lavoratore mediante compensazione con altri tributi e contributi nel modello F24. L'effettiva spettanza delle somme riconosciute ai lavoratori e alle lavoratrici sarà verificata all'atto del conguaglio di fine anno (o di fine rapporto se precedente), con il recupero degli importi indebitamente corrisposti (in 10 rate se superiori a 60 euro).

Di conseguenza, per l'applicazione di tale meccanismo di riconoscimento automatico, il datore di lavoro dovrà tener conto dei dati di sua conoscenza ovvero di quelli che il lavoratore o la lavoratrice comunicheranno (ad esempio eventuali ulteriori redditi che determinano il superamento del limite di 20.000 o di 40.000 o la rinuncia).

MUD 2025: invio entro il 28 giugno

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 49 del 28 febbraio il DPCM del 29 gennaio con approvazione del [modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2025 - MUD](#), il cui invio va effettuato entro il termine del 28 giugno 2025.

Si ricorda che il modello unico di dichiarazione ambientale è la comunicazione che enti e imprese presentano ogni anno indicando quanti e quali rifiuti hanno prodotto e gestito durante l'anno precedente. Si evidenzia che "Dal 2025 l'accesso ai portali per la compilazione e trasmissione delle dichiarazioni MUD potrà avvenire esclusivamente tramite SPID, CIE (carta d'identità elettronica) o CNS (firma digitale). Gli utenti che in precedenza hanno utilizzato credenziali di tipo user/password, una volta fatto l'accesso tramite SPID, CIE o CNS, potranno recuperare le dichiarazioni compilate negli anni passati, con il precedente account, usando la funzionalità "Collega utenti user/ password". Informazioni ed i relativi aggiornamenti sulle modalità di presentazione del MUD 2025 (dati 2024) saranno pubblicati nella sezione "MUD" del portale di EcoCamere".

Ccnl Metalmeccanica PMI (Confapi): novità da febbraio 2025

Con il mese di febbraio 2025 si registrano alcune novità per lavoratori cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro Metalmeccanica Piccola e Media Industria. In particolare, ai lavoratori aventi diritto spetta il riconoscimento di **strumenti di welfare del valore di 200 euro**, da mettere a disposizione dei lavoratori entro il mese di febbraio 2025. L'art. 52 del Ccnl prevede che, a decorrere dall'anno 2022, le aziende dovranno mettere a disposizione di tutti i dipendenti strumenti di welfare del valore di 200 euro da utilizzare entro il 31.12.2022. Tale importo è stato successivamente attivato a decorrere dall'anno 2023 e dall'anno 2024 da utilizzare entro il 31.12 di ciascun anno di riferimento.

Le parti precisano che per gli anni 2022, 2023 e 2024 l'azienda doveva mettere effettivamente a disposizione dei lavoratori gli strumenti di welfare entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno.

Attraverso dichiarazione comune inserita dal Verbale di accordo 17.01.2025, le parti firmatarie del Ccnl, preso atto della disdetta del Ccnl da parte delle OO.SS. avvenuta in data 17.06.2024, comunicano che, in applicazione dell'art. 90 del Ccnl, lo stesso contratto resterà in vigore fino a che non sia sostituito da un successivo Ccnl. Conseguentemente, anche per l'anno 2025 devono essere messi a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare del valore di 200 euro, rispettando le condizioni disciplinate all'art. 52 del Ccnl.

I suddetti valori sono **onnicomprendivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto**.

Hanno diritto i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1.01 di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31.12 di ciascun anno:

- **con contratto a tempo indeterminato;**

- **con contratto a tempo determinato** che abbiano maturato almeno 3 mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1.01-31.12).

Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita e non indennizzata nell'anno di riferimento.

I valori del welfare **non sono riproporzionabili** per i lavoratori con contratto a tempo parziale e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell'azienda.

Ai fini dell'applicazione dell'istituto, le aziende si confronteranno con la R.S.U. per individuare, tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, della propria organizzazione e del rapporto con il territorio, una **gamma di beni e servizi**.

Il welfare "*contrattuale*" si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, sia derivanti da accordi collettivi. I lavoratori avranno comunque la possibilità di destinare i suddetti valori, di anno in anno a Fondapi secondo regole e modalità previste dal medesimo, così come potranno destinare i suddetti valori all'Assistenza sanitaria integrativa, fermo restando che il costo complessivo a carico dell'azienda non può superare i 200 euro per anno.

Va, infine, ricordato che le parti hanno precisato che i valori riconosciuti a titolo di welfare sono **riconosciuti un'unica volta nel periodo di competenza** nel caso di lavoratori reiteratamente assunti o utilizzati con varie tipologie contrattuali (contratto a tempo determinato, somministrazione, eccetera) presso la medesima azienda.

OGGETTO: RIMBORSI AI DIPENDENTI: COSA CAMBIA NEL 2025?

Oltre alla retribuzione che gli sarebbe spettata per i periodi di lavoro svolti nella sua sede abituale, il **lavoratore in trasferta** ha altresì **diritto a somme aggiuntive**, pari ai **costi sostenuti** nel corso della trasferta stessa (rimborsi) e / o rappresentati da **indennità forfettarie** degli **oneri di viaggio, trasporto, vitto e alloggio**. I **risvolti fiscali** e contributivi tanto dei rimborsi quanto delle indennità sono diversi a seconda che trattasi di **trasferte all'interno o fuori dal Comune** in cui insiste la **sede di lavoro** dell'interessato.

Il trattamento in busta paga delle trasferte ha peraltro conosciuto di recente una serie di novità normative, qui riepilogate.

RIMBORSI AI DIPENDENTI: COSA CAMBIA NEL 2025?	
PREMESSA	<p>Nel corso della vita aziendale e lavorativa del dipendente possono verificarsi uno o più spostamenti provvisori e temporanei presso una sede di lavoro diversa da quella in cui l'interessato svolge abitualmente l'attività. La fattispecie in questione prende il nome di "trasferta" e si differenzia dai trasferimenti, qualificati invece come un mutamento definitivo della sede di lavoro.</p> <p>Come anticipato, il dipendente ha diritto, nel corso della trasferta, a percepire la retribuzione che gli sarebbe spettata per i periodi di lavoro svolti nella sua sede abituale: al fine di compensare il disagio sofferto dal lavoratore, chiamato a prestare l'attività in luogo diverso da quello ordinario, la contrattazione collettiva, gli accordi individuali o gli usi / prassi interne possono prevedere a carico del datore di lavoro l'erogazione (in sostituzione o in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute dal dipendente) di una specifica indennità forfettaria.</p> <p>Con riguardo alla rilevanza fiscale e contributiva delle indennità e rimborsi riconosciuti in occasione delle trasferte opera un regime particolare, in funzione del quale si distingue tra trasferte all'interno o fuori dal comune in cui è presente la sede di lavoro.</p> <p>In virtù del principio di armonizzazione delle basi imponibili le regole che descriveremo¹, operano anche con riferimento al calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico di azienda e dipendente.</p>
LE TRASFERTE NEL TERRITORIO COMUNALE	<p>A norma dell'art. 51, comma 5 del TUIR l'indennità di trasferta, i rimborsi spese e le indennità chilometriche riconosciute al dipendente per l'utilizzo del proprio automezzo sono tassabili interamente, a prescindere dall'ampiezza del territorio comunale.</p> <p>Sono esclusi da tassazione solo i rimborsi delle spese di trasporto sostenute e documentate da biglietti di autobus, metropolitana, tram, ricevute di taxi, fatture di società di car sharing contenenti anche luogo di partenza e di arrivo, distanza e durata.</p> <p> Non assume rilevanza l'ampiezza del comune in cui il dipendente ha la sede di lavoro: pertanto, può essere considerato in trasferta fuori comune chi effettua uno spostamento di qualche centinaio di metri dalla sede di lavoro ma travalica il confine comunale.</p> <p>Al contrario si ritiene comunque trasferta nel territorio comunale la situazione di chi, pur viaggiando per due ore nel traffico, resta sempre nello stesso comune.</p>
	In caso di trasferte fuori dal territorio comunale in cui insiste la sede di lavoro il

¹ art. 51, comma 5 del TUIR.

<p>LE TRASFERTE FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE</p>	<p>sistema di tassazione distingue tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ pagamento della sola indennità di trasferta (sistema forfettario); ◆ rimborso a piè di lista (sistema analitico); ◆ sistema misto, caratterizzato da indennità di trasferta e rimborso a piè di lista. <p>La scelta del sistema di pagamento è rimessa al datore di lavoro: quest'ultimo, tuttavia, deve assumere una decisione con riguardo all'intera trasferta. Nello specifico, non è consentito, nell'ambito di una stessa trasferta, adottare criteri diversi per le singole giornate comprese nel periodo in cui il dipendente si trova fuori dalla sede di lavoro.</p>
<p>TRASFERTA FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE: SISTEMA FORFETTARIO</p>	<p>In caso di adozione del sistema forfettario per il trattamento economico relativo alle trasferte fuori dal territorio comunale (con erogazione della sola indennità di trasferta) è imponente ai fini contributivi e fiscali la sola parte che eccede:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ euro 46,48 al giorno in caso di trasferte nel territorio nazionale, limite elevato a 77,47 euro al giorno per le trasferte all'estero; ◆ se vitto oppure alloggio sono forniti gratuitamente la soglia di esenzione si riduce in misura giornaliera pari <ul style="list-style-type: none"> ✓ a 1/3 sino a 30,99 euro (trasferta in Italia), e ✓ 51,65 euro (trasferta all'estero). <p>Da notare che la riduzione di un terzo opera a prescindere da eventuali accordi retributivi intervenuti tra il datore e il dipendente;</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ in caso di fornitura gratuita di vitto e alloggio (entrambi) l'asticella dell'esenzione si riduce di 2/3 rispettivamente a 15,49 euro (trasferta Italia) e 25,82 euro (trasferta estero) al giorno. <p>Le soglie citate restano tali anche nell'ipotesi di trasferta inferiore alle 24 ore e, in generale, a fronte di spostamenti che non comportano il pernottamento fuori sede.</p> <p>Ogni altro eventuale rimborso di spese diverso da quelle di viaggio (come il parcheggio) è soggetto interamente a tassazione.</p>
<p>TRASFERTA FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE: SISTEMA ANALITICO</p>	<p>Il rimborso delle spese effettive di viaggio, trasporto, vitto e alloggio non è imponente ai fini fiscali e contributivi, a patto che vi sia idonea documentazione.</p> <p>Il dipendente che utilizza nel corso della trasferta l'autovettura di proprietà ha diritto al rimborso delle spese di viaggio, quantificato con le indennità chilometriche calcolate in base alle tariffe ACI, avuto riguardo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ percorrenza; ◆ tipo di automezzo; ◆ costo chilometrico. <p>Di norma si assume la distanza tra il luogo abituale di lavoro del dipendente e la località della trasferta. Al contrario, se il datore di lavoro rimborsa facendo</p>

	<p>riferimento ai chilometri percorsi dall'interessato a partire dalla residenza di quest'ultimo, è necessario distinguere i casi in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la distanza percorsa dal dipendente è inferiore a quella calcolata dal luogo abituale di svolgimento della prestazione, in cui il rimborso chilometrico non è imponibile; ◆ la distanza in parola è maggiore, laddove il rimborso chilometrico è imponibile in misura pari alla differenza tra l'importo corrisposto e quello calcolato considerando la distanza dal luogo abituale di lavoro. <p>Se il rimborso chilometrico è superiore a quanto risulta dalle tabelle ACI, l'eccedenza è considerata reddito imponibile ai fini contributivi e fiscali.</p>
<p style="text-align: center;">LA DOCUMENTAZIONE E DEI RIMBORSI</p>	<p>In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte fuori del territorio comunale, non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto.</p> <p>Per le altre spese, anche non documentabili (come mance, spese telefoniche, parcheggi, eccetera) eventualmente sostenute dal dipendente, opera una franchigia di non imponibilità fiscale e contributiva fino all'importo massimo giornaliero di 15,49 euro, soglia elevata a 25,82 euro per le trasferte all'estero. A tal proposito è necessario che le spese siano analiticamente attestate dal dipendente.</p> <p>Sulle spese documentate si considerano validi, in alternativa, i seguenti documenti da allegare alla nota spesa (in cui vengono riportati i dati anagrafici del lavoratore, oltre a giorno e luogo in cui sono state sostenute le spese, la tipologia di spesa e il relativo ammontare):</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Fattura cartacea o elettronica; ◆ Documento commerciale emesso dal registratore telematico o, per i soggetti esonerati, ricevuta integrata con i dati identificativi del cliente e quelli relativi alla natura, alla qualità e alla quantità dell'operazione; ◆ Ricevute e scontrini fiscali, anche non integrati, nonché i biglietti di trasporto di autobus, metropolitana, tram, ricevute di taxi, fatture di società di car sharing, etc.; ◆ Estratto conto rilasciato dalla società emittente la carta di pagamento al datore di lavoro (non occorre che siano stampati ed allegati anche i biglietti di viaggio elettronici). <p>Sono peraltro ammessi i seguenti sistemi di documentazione semplificata delle spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ utilizzo di carte di credito intestate alle aziende ◆ Uso di distinte bollate sottoscritte per l'acquisto di valori bollati <p>Sull'utilizzo e la conservazione di note spese digitali (dematerializzate) è necessario considerare che:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 10px;"> <p>la nota spese può essere generata tramite pc o smartphone, direttamente dal</p> </div>

	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="421 197 491 338">1)</td> <td data-bbox="496 197 1433 338">dipendente con la procedura di accesso alla rete aziendale ovvero tramite il sistema SSO (single sign-on) utilizzando credenziali di accesso univoche e personali, ovvero tramite un delegato</td> </tr> <tr> <td data-bbox="421 344 491 427">2)</td> <td data-bbox="496 344 1433 427">i documenti devono essere imm modificabili, integri e autentici e possono essere generati dal dipendente tramite pc o smartphone</td> </tr> <tr> <td data-bbox="421 434 491 472">3)</td> <td data-bbox="496 434 1433 472">non è richiesto l'intervento di un pubblico ufficiale</td> </tr> <tr> <td data-bbox="421 479 491 562">4)</td> <td data-bbox="496 479 1433 562">Al termine del processo di conservazione sostitutiva i documenti analogici possono essere distrutti</td> </tr> </table>	1)	dipendente con la procedura di accesso alla rete aziendale ovvero tramite il sistema SSO (single sign-on) utilizzando credenziali di accesso univoche e personali, ovvero tramite un delegato	2)	i documenti devono essere imm modificabili, integri e autentici e possono essere generati dal dipendente tramite pc o smartphone	3)	non è richiesto l'intervento di un pubblico ufficiale	4)	Al termine del processo di conservazione sostitutiva i documenti analogici possono essere distrutti
1)	dipendente con la procedura di accesso alla rete aziendale ovvero tramite il sistema SSO (single sign-on) utilizzando credenziali di accesso univoche e personali, ovvero tramite un delegato								
2)	i documenti devono essere imm modificabili, integri e autentici e possono essere generati dal dipendente tramite pc o smartphone								
3)	non è richiesto l'intervento di un pubblico ufficiale								
4)	Al termine del processo di conservazione sostitutiva i documenti analogici possono essere distrutti								
<p>QUALI NOVITÀ DAL DECRETO LEGISLATIVO NUMERO 192/2024?</p>	<p>Il c.d. "Decreto IRPEF/IRES"² ha modificato il regime fiscale e contributivo riguardante le trasferte effettuate nell'ambito del territorio comunale. La nuova formulazione dell'art. 51, comma 5, quarto periodo del Tuir contempla l'esenzione da contributi e imposte, con riguardo alle trasferte nel territorio comunale, per i:</p> <div data-bbox="464 819 1394 875" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><i>rimborsi di spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate.</i></p> </div> <p>In definitiva, dall'annualità 2025, per ottenere l'esenzione fiscale e contributiva non è più necessario che i biglietti provengano dal vettore, ma è sufficiente che le spese di viaggio e trasporto siano genericamente comprovate e documentate.</p>								
<p>COSA CAMBIA CON LA MANOVRA 2025?</p>	<p>La "Legge di Bilancio 2025"³ è intervenuta sul tema dei rimborsi ai lavoratori dipendenti, per incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili con riguardo alle spese sostenute nel corso delle trasferte.</p> <p>Per effetto della misura descritta, dal 2025, per le trasferte sia intra che extra comune la non imponibilità ai fini fiscali e contributivi di rimborsi e indennità è legata all'utilizzo, da parte del dipendente, di mezzi di pagamento tracciabili, con riguardo alle spese di viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea.</p> <p>Le spese relative a prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande nonché di viaggio e trasporto mediante servizi pubblici non di linea addebitate analiticamente al committente, oltre che i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dalla legge a tal fine.</p> <p>Inoltre, la "Legge di Bilancio 2025" ritocca le disposizioni in materia di deducibilità delle spese di rappresentanza, tali spese sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario / postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento di cui sopra.</p>								

² D.Lgs 192/2024 in vigore dal 31.12.2024 e contenente "Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)".

³ Legge 207/2024, contenente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027" in vigore dal 01.01.2025.



Le novità operano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 ed hanno altresì rilevanza ai fini del calcolo dell'IRAP.

Tipologie pensioni e requisiti previsti per accesso:


Le pensioni del 2025											
TIPOLOGIA PENSIONE	Vecchiaia ordinaria ⁽¹⁾	Vecchiaia giovani ⁽²⁾	Vecchiaia lavori gravosi e usuranti	Vecchiaia in totalizzazione	Anticipata uomini	Anticipata donne	Anticipata in totalizzazione	Anticipata giovani ⁽²⁾	Anticipata «Quota 103» ⁽³⁾	Anticipata «precoci»	«Opzione donna» ⁽⁴⁾
Requisito contributivo	20 anni	5 anni	30 anni	20 anni	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	41 anni	20 anni	41 anni	41 anni	35 anni ⁽³⁾
Età richiesta	67 anni	71 anni	66 anni e 7 mesi	66 anni	qualsiasi	qualsiasi	qualsiasi	64 anni	62 anni	qualsiasi	61 anni ⁽⁴⁾
Finestra	no	no	no	18 mesi	3 mesi	3 mesi	21 mesi	no	7 mesi	3 mesi	12 mesi

(1) tutti; (2) soggetti privi di anzianità assicurativa al 31/12/1995; (3) entro il 31/12/2025; (4) riduzione a: 61 anni di età senza figli; 60 anni con un figlio; 59 con più figli

OGGETTO: MAXI-DEDUZIONE COSTO DEL LAVORO PROROGATA FINO AL 2027: CHIARIMENTI

La **maggiorazione del costo del personale** ammesso in **deduzione** fiscale è riconosciuta ai titolari di reddito d'impresa e agli esercenti arti e professioni, nel rispetto del **D.M. del 25.06.2024**.

Con la **“Legge di Bilancio 2025”** tale **maxi-deduzione** è stata **estesa** anche per i tre **periodi d'imposta successivi** a quello **in corso al 31.12.2024**, e l'Agenzia Entrate ha fornito una serie di **istruzioni operative**, qui riepilogate, tramite la **circolare n. 1/E del 20.01.2025**.



	<p>Il D.M. 25.06.2024⁴ ha dettagliato l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della misura, i criteri di determinazione dell'incremento occupazionale e della maggiorazione del costo deducibile.</p> <p>La "Legge di Bilancio 2025"⁵ ha disposto la proroga della maggiorazione in parola per i tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2024 (2025, 2026 e 2027 per i c.d. "soggetti solari").</p> <p>A corollario è intervenuta l'Agenzia Entrate che, tramite la circolare n. 1/E del 20.01.2025, ha fornito i necessari chiarimenti operativi.</p>					
<p>AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE</p>	<p>Il beneficio è riservato ai titolari di reddito d'impresa, nello specifico:</p> <table border="1" data-bbox="427 768 1433 1272"> <thead> <tr> <th data-bbox="427 768 1433 813">I soggetti passivi IRES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="427 813 1433 1037"> <p>gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato, con riguardo alle nuove assunzioni dei lavoratori a tempo indeterminato impiegati nell'esercizio dell'attività commerciale, cosiddetti "enti commerciali non residenti"</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1037 1433 1182"> <p>le società e gli enti non residenti con riguardo alle nuove assunzioni relative all'attività commerciale esercitata nel territorio dello Stato mediante una stabile organizzazione</p> </td> </tr> <tr> <th data-bbox="427 1182 1433 1227">le società di persone ed equiparate</th> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1227 1433 1272"> <p>le imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Un secondo gruppo di beneficiari sono gli esercenti arti e professioni, anche in forma associata, che conseguono un reddito di lavoro autonomo.</p> <p> I datori di lavoro titolari di redditi che non sono classificabili né come reddito d'impresa né come reddito di lavoro autonomo abituale non possono fruire dell'agevolazione⁶.</p> <p>Inoltre, esistono ulteriori requisiti soggettivi per la singola attività d'impresa o professionale, nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ deve sussistere un periodo minimo in cui l'attività di impresa o professionale sia stata effettivamente esercitata prima del periodo agevolato; ◆ le attività economiche o professionali devono trovarsi in una situazione di normale operatività, da intendersi nell'assenza di procedure di liquidazione, o 	I soggetti passivi IRES	<p>gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato, con riguardo alle nuove assunzioni dei lavoratori a tempo indeterminato impiegati nell'esercizio dell'attività commerciale, cosiddetti "enti commerciali non residenti"</p>	<p>le società e gli enti non residenti con riguardo alle nuove assunzioni relative all'attività commerciale esercitata nel territorio dello Stato mediante una stabile organizzazione</p>	le società di persone ed equiparate	<p>le imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali</p>
I soggetti passivi IRES						
<p>gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato, con riguardo alle nuove assunzioni dei lavoratori a tempo indeterminato impiegati nell'esercizio dell'attività commerciale, cosiddetti "enti commerciali non residenti"</p>						
<p>le società e gli enti non residenti con riguardo alle nuove assunzioni relative all'attività commerciale esercitata nel territorio dello Stato mediante una stabile organizzazione</p>						
le società di persone ed equiparate						
<p>le imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali</p>						

⁴ pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 154 del 03.07.2024.

⁵ Legge 207/2024, in vigore dal 01.01.2025

⁶ A seguito dei **chiarimenti** forniti dalla **prassi** si può affermare che: **non rientrano** tra i beneficiari dell'agevolazione ... ad esempio, gli imprenditori agricoli che producono esclusivamente un reddito agrario di cui all'articolo 32 del TUIR

	<p>particolari situazioni di crisi, che possano compromettere la continuità della vita aziendale o professionale⁷;</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per gli enti che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale la maggiorazione spetta per le assunzioni dei lavoratori a tempo indeterminato impiegati nell'esercizio dell'attività commerciale, a condizione che risultino da separata evidenza contabile; ◆ vi è l'esclusione della legittima spettanza del beneficio per coloro che abbiano un reddito non determinato analiticamente e, pertanto, con riguardo a quanti determinano il reddito in base al regime forfetario. <p>Per quanto concerne il requisito dell'anzianità dell'attività aziendale o professionale, l'agevolazione spetta a condizione che i soggetti interessati abbiano esercitato effettivamente l'attività nei 365 giorni (366 se il periodo d'imposta include il 29.02.2024) antecedenti il primo giorno del periodo d'imposta successivo quello in corso al 31.12.2023 (2024 per i soggetti con il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).</p> <p> In caso di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, l'attività deve aver avuto inizio in data non successiva al 01.01.2023.</p>
<p>INCREMENTO OCCUPAZIONALE</p>	<p>Per poter legittimamente accedere alla maxi-deduzione la normativa richiede una duplice verifica circa la sussistenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dell'incremento occupazionale: è necessaria la realizzazione di un incremento occupazionale al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023; cosa che, specularmente, vale per i vari periodi d'imposta successivi al 31.12.2024 (sulla base del criterio di "mobilità" dell'anno oggetto di interesse). Il suddetto incremento occupazionale rileva a condizione che, al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023, il numero dei dipendenti a tempo indeterminato sia superiore quello degli occupati a tempo indeterminato mediamente in forza nel periodo d'imposta precedente ◆ dell'incremento occupazionale complessivo: nessun costo è riferibile all'incremento occupazionale stesso nel caso in cui, alla fine del periodo d'imposta successivo quello in corso al 31.12.2023, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a termine, risulti inferiore o pari al numero degli stessi dipendenti mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2023 – sempre ciò valendo anche rispetto alle tre annualità successive al 31.12.2024.
	<p>L'art. 4, comma 3 del D.Lgs 216/2023 stabilisce i criteri di determinazione del</p>

⁷ Non si ravvisa una preclusione all'accesso al beneficio per coloro che si trovano in una procedura di risanamento aziendale

<p>COME SI DETERMINA LA MAGGIORAZIONE ?</p>	<p>costo riferibile all'incremento occupazionale, oggetto di maggiorazione del 20%, ai fini della deducibilità dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo.</p> <p>Detto costo è riferibile al minor importo tra:</p> <ul style="list-style-type: none">♦ il costo effettivo relativo ai nuovi assunti, come risultante dal conto economico ai sensi dell'art. 2425, primo comma, lettera b), numero 9) del Codice Civile, e♦ l'incremento del costo complessivo del personale, classificabile nelle medesime voci, relativo all'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2023, rispetto a quello dell'esercizio in corso al 31.12.2023 (e annualità successive). <p>Nel calcolo dell'incremento del costo del lavoro complessivo devono essere considerate tutte le spese sostenute per i rapporti di lavoro, anche se regolati da contratti diversi da quello a tempo indeterminato.</p> <p>Peraltro, al fine di incentivare l'assunzione di particolari categorie di soggetti meritevoli di maggiore tutela, il costo del personale da assumere ai fini della maggiorazione è incrementato di un ulteriore 10% (per una maggiorazione totale del 30%) in relazione alle nuove assunzioni a tempo indeterminato di dipendenti ricompresi in ciascuna delle categorie di cui all'Allegato 1 del Decreto Legislativo numero 216/2023.</p>
----------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lo Studio è aperto ogni mattina dalle ore 9 alle ore 13, ogni POMERIGGIO siamo chiusi.

Studio commerciale Baroncelli srl Stp - Iscritta al nr. 1 sez. stp dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Prato ari presso il Tribunale di Prato. Sede legale: Piazzetta Enrico Caruso 5 – 51031 Agliana Pistoia CF RI PI 01807760473